

BIODIVERSITA' IN RETE

CORSO DI FORMAZIONE

Normativa per la produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione

Vito Nicola Savino

Dipartimento di Scienze del Suolo della Pianta e degli Alimenti

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Locorotondo, 31 luglio 2 agosto 2017

Il sogno di ogni agricoltore è quello di avere un impianto «bello»











..... ma purtroppo spesso



DIVERSI I PROBLEMI FITOSANITARI i cui agenti ..

..... **causali**, in molti casi vengono, **trasmessi**
attraverso i **materiali di propagazione**.

Pertanto, la **produzione** e la
commercializzazione dei materiali di
propagazione nonché dei prodotti e di altri
materiali di natura vegetale, sono disciplinate da
norme che ne regolano la circolazione.

I PROBLEMI FITOSANITARI IN ALCUNI CASI SONO CAUSATI DA ORGANISMI DA **QUARANTENA**





Chi sono gli organismi da quarantena per noi (europei)?

Sono **organismi nocivi** (insetti, nematodi, funghi, batteri, fitoplasmi, virus, ecc.) per **le piante non presenti in Europa** o per i quali sono stati **segnalati alcuni focolai** e che per i quali le **norme obbligatorie** prevedono **l'eradicazione**.




Come si diffondono gli organismi da quarantena?


- Sulle **lunghe distanze** attraverso i **materiali di propagazione**



Come si diffondono gli organismi da quarantena sulle brevi distanze?
(da un campo all'altro)



focolaio



Diffusione su brevi distanze: **afidi**



afidi



psille



cicadellidi



Diffusione da campo a campo:
nematodi vettori



Seme infetto



Pianta infetta

**Come si può limitare la diffusione degli
organismi da quarantena da un Paese
all'altro e nell'ambito di uno stesso Paese?**

Con la **rigorosa applicazione delle misure di**

QUARANTENA

Cosa è la quarantena?

La quarantena è un isolamento forzato, tipicamente utilizzato per **limitare la diffusione di uno stato pericoloso** (spesso una malattia). Il termine deriva da *quaranta giorni*, la durata tipica dell'isolamento cui venivano sottoposte le navi provenienti da zone colpite dalla *peste*, nel *XIV secolo*

(Definizione di Wikipedia)



Quarantena vegetale

☛ La quarantena vegetale può essere definita come l'insieme delle attività che mirano a prevenire l'introduzione o la diffusione di organismi nocivi da quarantena, anche con l'adozione di **provvedimenti di lotta obbligatoria**

☛ Queste attività sono essenzialmente di competenza degli organismi ufficiali nazionali, ma sono promosse e coordinate da organizzazioni internazionali di protezione dei vegetali.

☛ Infatti, allo scopo di controllare l'introduzione e la diffusione degli organismi nocivi sul proprio territorio, tutti i Paesi si sono preoccupati di adottare una propria legislazione fitosanitaria, e di concordare con gli altri Paesi norme intese a regolamentare gli scambi di vegetali e prodotti vegetali per impedire la circolazione di tali organismi.

In Italia di chi è la **competenza** dell'emanazione di specifiche normative (Decreti di lotta obbligatoria)?

Il Decreto del Presidente della Repubblica n° 616 del 24 luglio 1977 dispone il trasferimento delle funzioni amministrative e deleghe alle Regioni, ma ha invece **mantenuto di competenza dello Stato “la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (e zooprofilattica)”**. Ciò significa che il **Ministro** competente in materia (delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) con **proprio decreto** emana specifiche disposizioni dette di **“lotta obbligatoria”** verso determinate avversità (malattie causate da funghi, batteri, virus o proliferazione di insetti, acari o nematodi nocivi) di specie vegetali coltivate o non, ritenute, dal **Servizio Fitosanitario Nazionale** (costituito dal **Ministero, Regioni e Province autonome** ai sensi del Decreto legislativo n° 214 del 19 agosto 2005), di rilevanza biologica, economica o ambientale

Obiettivo dei Decreti

- I Decreti ministeriali di tale tipo dispongono, pertanto, che venga prescritta ai **proprietari o conduttori** a qualsiasi titolo (dei fondi o delle singole piante) **l'obbligatorietà di specifici interventi di lotta, a cura e spese degli stessi**. Tali interventi obbligatori possono essere di diverso tipo: **estirpazione e distruzione della coltura o delle piante, trattamento chimico, divieto di impiantare determinate specie vegetali, divieto di spostamento delle piante o di loro parti, ecc.** Gli obblighi molto spesso riguardano **l'attività vivaistica in quanto considerata strategica per limitare la diffusione degli organismi nocivi**.
- Sempre più di frequente tali **normative fitosanitarie sono armonizzate a livello di Unione Europea** per evitare che con la libera circolazione delle merci possano diffondersi anche organismi nocivi da uno Stato all'altro. **La sorveglianza sull'applicazione delle misure contenute nei decreti ministeriali di lotta obbligatoria è affidata ai Servizi fitosanitari regionali.**

Come si può limitare la diffusione degli **organismi da quarantena** nell'ambito di un Paese?

Con la **rigorosa applicazione delle misure previste dai provvedimenti di lotta obbligatoria**

Cioè:

- **monitoraggio sistematico** degli impianti delle specie suscettibili ;
- **estirpazione tempestiva delle piante infette (focolai) dall'organismo da quarantena rinvenuto;**
- **Obbligo di realizzare i nuovi impianti** con materiali di propagazione **esenti dall'organismo da quarantena** (attivazione della **certificazione obbligatoria per le specie suscettibili all'organismo da quarantena** di cui sono stati rinvenuti dei focolai d'infezione).

Interventi preventivi

Pertanto

allo stato attuale l'unica possibilità è la **tempestiva**

ERADICAZIONE dell'organismo da
QUARANTENA

Eradicazione: applicazione di misure fitosanitarie atte ad eliminare un organismo nocivo da un' area (FAO, ISPM n.5)

Condizioni minime necessarie per l'attuazione di un programma di eradicazione

1. **Volontà politica**
2. **Istituzione di gruppo di lavoro di supporto costituito da ESPERTI**
3. **Esistenza di una chiara e precisa normativa**
4. **Reali controlli alle importazioni**
5. **Reale interazione tra i Servizio Fitosanitario Nazionale, Servizi Regionali e Istituzioni scientifiche**
6. **Attivazione di un sistema di certificazione obbligatoria per le specie suscettibili all'organismo da quarantena rinvenuto**
7. **Obbligo per i reimpianti (dopo l'eradicazione dell'organismo nocivo) o di nuovi impianti (nelle aree indenni) di utilizzare materiali di propagazione (nesto e portinnesto) certificato**
8. **Sensibilizzazione, attraverso adeguato programma di comunicazione di tutti gli operatori diretti e indiretti della filiera**

Sensibilizzazione dell'Opinione pubblica

Perché estirpare le piante infette dall'organismo da quarantena?

- provocano danni economicamente rilevanti (riduzione qualitativa delle produzioni, deperimento delle piante **fino alla morte**)
 - **fonte di inoculo per le altre piante, per i campi vicini e per eventuali altre specie suscettibili**
 - aumento degli interventi di lotta diretti e indiretti con un **maggiore impatto ambientale**
 - **effetti negativi sul paesaggio**
 - **riduzione delle esportazioni**
- e, perché

.....in molti casi si tratta di organismi sistemici per i quali allo stato attuale:

- o **non sono disponibili principi attivi** che somministrati a piante infette riescono a risanarle (virus, viroidi, fitoplasmi e alcuni batteri e funghi, ecc.);
- o **la localizzazione nei tessuti** della pianta del patogeno non consente al **principio attivo di raggiungerlo facilmente;**

pertanto, non è possibile il controllo mediante **interventi diretti.**

COSA PUÒ FARE L'AGRICOLTORE CON LA **COLTURA IN ATTO**
PER OVVIARE O LIMITARE I DANNI CAUSATI DA ORGANISMI DA
QUARANTENA SISTEMICI?

Collaborare attivamente alla eradicazione
dell'organismo da quarantena





PREVENZIONE



*Quali le conseguenze della **non corretta**
applicazione delle norme?*

*Nessuna, lievi, gravi, talvolta, **DISASTROSE***



Xylella fastidiosa



**Virus della Tristezza degli
agrumi**



Conseguenza: nessuna?



Conseguenza: lieve



Conseguenza: grave



Conseguenza: disastrosa



CITRUS TRISTEZA VIRUS (CTV)



Disaster in Argentina



Pertanto

allo stato attuale l'unica possibilità è la **tempestiva**

ERADICAZIONE dell'organismo da
QUARANTENA

Eradicazione: applicazione di misure fitosanitarie atte ad eliminare un organismo nocivo da un' area (FAO, ISPM n.5)

Misure di quarantena

Attualmente la legislazione europea di riferimento è rappresentata:

Direttiva n. 2002/89/CE

(recepita in Italia dal D.M. n. 214 del 19/08/2005 - Decreto Legislativo 9 aprile 2012, n. 84)

Finalità della normativa

Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

creare **barriere fitosanitarie** idonee a ridurre il rischio di diffusione di organismi nocivi pericolosi, diffusibili a lunga distanza in seguito agli intensi scambi commerciali di vegetali e prodotti vegetali e in comprensori di ridotta estensione mediante vettori.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 settembre 2014

Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana.
(GU n.239 del 14-10-2014)

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,

Decreta

Art. 1 Finalità 1

Il presente decreto definisce le misure fitosanitarie per prevenire e contenere la diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*, la cui **lotta è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.**



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana.

VISTA la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

VISTA la decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju);

VISTO il decreto ministeriale 12 settembre 2014 che istituisce un Comitato tecnico-scientifico con il compito di approfondire gli aspetti connessi alla gestione dell'emergenza fitosanitaria causata da *Xylella fastidiosa*;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 settembre 2014 che individua le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 marzo 2015 relativo alle Misure fitosanitarie per il controllo di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nella zona infetta della Provincia di Lecce;

VISTA la decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju);

VISTA l'attuale situazione nella Regione Puglia, deve essere aggiornata la zona delimitata comprendente la zona infetta dell'intera provincia di Lecce e la relativa zona cuscinetto larga 10 km, nonché la zona di sorveglianza immediatamente al di fuori della zona cuscinetto larga 30 km;

CONSIDERATO che nella provincia di Lecce l'organismo specificato è già ampiamente diffuso ed è presente da più di due anni e non è più possibile eradicarlo, si devono prevedere misure di contenimento anziché misure di eradicazione, per proteggere almeno i siti di produzione, le piante aventi particolare valore scientifico, sociale o culturale. Le misure di contenimento dovrebbero puntare a ridurre al minimo la quantità di inoculo batterico in tale zona e a mantenere la popolazione vettore al livello più basso possibile;

CONSIDERATA la necessità di dare applicazione alla decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione e indicare le modalità di intervento nelle nuove eventuali zone infette, nonché definire specifiche misure di intervento per la zona infetta della Provincia di Lecce;

18/06/2015

Tristeza degli agrumi



MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 NOVEMBRE 1996

**LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO IL VIRUS DELLA TRISTEZA DEGLI
AGRUMI "*CITRUS TRISTEZA VIRUS*"**

Art. 1

La lotta contro il virus della tristeza degli agrumi *Citrus Tristeza Virus* è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.

DM. 22 luglio 2009 (abrogato D.M. del 29 novembre 1996) – Lotta obbligatoria contro il virus della “Vaiolatura della Drupacee” (Sharka)



Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
Decreto 10 SETTEMBRE 1999
LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO IL COLPO DI FUOCO BATTERICO
DELLE POMACEE



Sotto l'egida della FAO, nel novembre 1951 fu firmata una

Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali (CIPV)

• Nel **1979 la CIPV fu rivista**, ma la versione emendata è **entrata in vigore solo nel 1995**. La CIPV è stata **ulteriormente rivista e aggiornata nel 1997** ed entrerà in vigore quando i due terzi delle parti contraenti avranno accettato la revisione.

• La CIPV è il **testo di riferimento che fornisce un quadro per un'azione comune ed efficace contro la diffusione degli organismi nocivi**.

• Essa prevede che i Paesi aderenti debbano costituire **un'organizzazione nazionale di protezione dei vegetali responsabile**.

Compiti dell'organizzazione nazionale della protezione dei vegetali

- **sorveglianza sanitaria** delle colture e della lotta contro i parassiti e le malattie;
- **ispezione delle spedizioni** di vegetali e prodotti vegetali oggetto di scambi commerciali;
- **rilascio di documenti ufficiali** che accompagnano i vegetali e prodotti vegetali (**certificato fitosanitario, certificato di riesportazione**). Questo certificato permette di attestare che il **Paese esportatore si è adeguato alle esigenze del Paese importatore**, e contiene informazioni sulla spedizione. Il certificato contiene la seguente dicitura: **“Si certifica che i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, soggette a norme fitosanitarie, di seguito descritte, sono state ispezionate e/o analizzate secondo procedure ufficiali appropriate e ritenute esenti da organismi di quarantena secondo le indicazioni della parte contraente importatrice; e che essi sono giudicati conformi alle richieste della legislazione fitosanitaria della parte contraente importatrice, comprese quelle relative agli organismi regolamentati non di quarantena”**;

Compiti dell'organizzazione nazionale della protezione dei vegetali

- **disinfezione, dei trattamenti delle spedizioni;**
- **protezione delle zone a rischio, del mantenimento e della sorveglianza delle zone indenni;**
- **realizzazione di analisi del rischio fitosanitario;**
- **pubblicazione della propria legislazione fitosanitaria. E' molto importante che i Paesi importatori ed esportatori siano reciprocamente informati sulle rispettive legislazioni fitosanitarie, per poter rispondere alle richieste;**
- **segnalazione degli attacchi o della diffusione di parassiti e malattie;**
- **formazione, del consolidamento dei servizi di assistenza e delle attività di ricerca.**

L'Italia ha ratificato la CIPV di Roma del 1951, con la legge 9/3/1955 n. 471.

Ruolo delle Organizzazioni internazionali per la definizione delle norme di quarantena vegetale

Un ruolo importante nella **definizione delle norme di quarantena vegetale** hanno le organizzazioni internazionali quali:

FAO,

che attraverso apposite commissioni di studio, svolge compiti di coordinamento per l'armonizzazione e la preparazione di Norme Internazionali per le Misure Fitosanitarie.

WTO (World Trade Organization),

Organizzazione Mondiale del Commercio. Ha lo scopo di eliminare gli ostacoli ingiustificati al commercio internazionale, per cui verifica che le misure fitosanitarie siano applicate solo dopo che da parte del Paese importatore sia stata fatta una valutazione del rischio, nel rispetto dei principi scientifici e delle norme internazionali sulla valutazione del rischio fitosanitario. L'analisi del rischio deve essere basata sulla biologia e sulla importanza economica dell'organismo nocivo.

RPPOs (Regional Plant Protection Organizations), Organizzazioni Regionali di Protezione dei Vegetali.

Le Organizzazioni Regionali per la Protezione dei Vegetali

Si tratta di organizzazioni intergovernative create per trattare i problemi della quarantena vegetale a livello di grandi regioni geografiche mondiali, in ragione della grande diversità della flora e della fauna tra continenti o regioni.

Le RPPOs esistenti sono le seguenti:

- Asian and Pacific Plant Protection Commission (APPPC)
- Caribbean Plant Protection Commission (CPPC)
- Comite de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE)
- Comunidad Andina (CA)
- European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO)
- Inter African Phytosanitary Council (IAPSC)
- North American Plant Protection Organization (NAPPO)
- Organismo International Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)
- Pacific Plant Protection Organization (PPPO)

e coordinano **quasi tutti i Paesi delle diverse aree geografiche**: America Settentrionale, America Centrale, America Meridionale, Asia, Africa, Oceania, Area Euro – Mediterranea.

EPPO, Organizzazione regionale per l'area euro-mediterranea

L'EPPO è un'organizzazione regionale costituita nel **1951** in seguito alla introduzione in Europa della Dorifora della patata (*Leptinotarsa decemlineata*), che costituì una seria minaccia per la produzione di patata (più particolarmente nel difficile contesto alimentare del dopoguerra). Si ritenne che solo una strategia di lotta a livello internazionale poteva impedire o rallentare la diffusione dell'insetto.

L'Italia aderì, insieme ad altri 14 Paesi, alla **Convenzione Internazionale di Parigi del 18 aprile 1951 con cui veniva costituita l'EPPO**.

Attualmente l'EPPO conta **43 Paesi membri** comprendenti gran parte del continente europeo e della regione mediterranea.



Paesi Membri dell'EPPO, in verde

EPPO, Organizzazione regionale per l'area euro-mediterranea

Le **strategie** dell'EPPO sono così definite:

- ⇒ valutazione del rischio rappresentato da alcuni organismi nocivi;
- ⇒ iscrizione di questi organismi nelle liste di quarantena, se il rischio giustifica l'adozione di misure fitosanitarie;
- ⇒ adozione di misure fitosanitarie finalizzate a prevenire l'introduzione o la diffusione degli organismi nocivi di quarantena;
- ⇒ divulgazione delle informazioni sugli organismi nocivi, anche in relazione alla loro diffusione in tutto il mondo;
- ⇒ indicazione dei mezzi e dei metodi di lotta più idonei per la protezione delle piante coltivate e delle derrate immagazzinate;
- ⇒ aggiornamento continuo degli elenchi degli organismi nocivi da quarantena.

EPPO, Organizzazione regionale per l'area euro-mediterranea

* La regione EPPO costituisce un'area geografica continua, nell'ambito della quale le stesse piante sono a rischio in condizioni climatiche simili e nell'ambito della quale i **patogeni introdotti hanno la possibilità di diffondersi naturalmente**.

La regione EPPO deve perciò far fronte a rischi comuni per gli stessi patogeni di quarantena e le misure adottate dagli Stati Membri dell'EPPO contribuiscono alla protezione dell'intera regione EPPO.

* Il Consiglio dell'EPPO ha perciò deciso di compilare delle **liste dei patogeni di quarantena** di importanza rilevante per l'intera regione EPPO:

⇒ La prima lista, A1, elenca i patogeni **non presenti** nella regione EPPO.

⇒ La seconda lista, A2, contiene i patogeni **presenti nella regione EPPO ma non ampiamente diffusi**.

⇒ Alcuni patogeni compresi nelle liste A1 e A2, sebbene di competenza di un gruppo significativo di Paesi Membri, **non possono essere di competenza dei Paesi nei quali sono assenti**, per cui non è necessario che tutti i Paesi adottino delle misure di protezione contro questi patogeni.

* Le liste **non sono mai fisse**, ma oggetto di continue revisioni, per tenere conto di eventuali cambiamenti (per esempio la comparsa di nuovi parassiti o malattie, le modifiche nella ripartizione geografica, i cambiamenti nella classificazione dei parassiti, ecc.).

EPPO, Organizzazione regionale per l'area euro-mediterranea

- ✧ **L'inserimento** di un patogeno nella lista A1 o A2 si basa su una proposta supportata da almeno tre Paesi Membri. Il Gruppo di Lavoro sulle Regolamentazioni Fitosanitarie decide, dopo opportune considerazioni, se raccomandare al Consiglio dell'EPPO l'introduzione di un dato patogeno alla lista.
- ✧ Il **trasferimento** di un patogeno dalla lista A1 alla lista A2 o viceversa è operato dal Gruppo di Lavoro per raccomandazione del Consiglio, sulla base di un'opportuna documentazione che giustifichi il cambiamento di stato.
- ✧ **L'eliminazione** di un patogeno dalle liste è basata su una proposta supportata da almeno tre Paesi Membri, che forniscano opportuna documentazione.

Cosa si dovrebbe fare *a livello europeo*
per evitare o limitare la diffusione di
organismi da quarantena?

- **Blocco delle deroghe per l'importazione di partite commerciali di piante da Paesi terzi a rischio;**
- **Divieto dell'importazione di partite commerciali di piante dai Paesi terzi di cui non è noto lo stato sanitario;**
- **Attivazione di un centro/i di quarantena a livello europeo;**
- **attivazione di un piano organico di comunicazione per sensibilizzare oltre che gli operatori del comparto vivaistico, florovivaistico, frutticolo anche l'opinione pubblica.**

Cosa **altro** si dovrebbe fare *a livello nazionale* per evitare o limitare la diffusione di *Xylella fastidiosa*?


- **attivazione della certificazione obbligatoria** per le specie suscettibili alla infezioni di *Xylella fastidiosa*;
- attivazione di **corsi obbligatori** di formazione e/o di aggiornamento, **con esami**, per gli **agenti e ispettori fitosanitari**;
- **attivazione di un piano organico di comunicazione per sensibilizzare oltre che gli operatori del comparto vivaistico, florovivaistico, frutticolo anche l'opinione pubblica**;
- attivazione di un **progetto di ricerca pluriennale coordinato** con il coinvolgimento delle **istituzioni scientifiche in possesso di specifiche e documentate competenze agronomiche, patologiche e entomologiche, valutato da esperti a livello internazionale.**

CONCLUSIONI

Cosa **altro** si potrebbe fare *a livello regionale* per evitare o limitare la diffusione di *Xylella fastidiosa*?

- Capillare campagna di sensibilizzazione sui rischi socio-economici e paesaggistici legati alla diffusione degli **ORGANISMI DA QURANTENA** (*X. fastidiosa*, tristezza degli agrumi, sharka, ecc.);
- **blocco reale della movimentazione delle piante** dall'aria infetta e dalle zone delimitate verso le aree indenni;
- attivazione di **corsi obbligatori** di formazione e/o di aggiornamento , **con esami**, per florovivaisti e vivaisti;
- **Costante e sinergica interazione tra i Servizi Fitosanitari Regionali e le Istituzioni scientifiche.**

Schema di un centro di quarantena



Con l'auspicio che da oggi

TEMPESTIVITA'

possa diventare la parola d'ordine

per **TUTTI**

Vi ringrazio per la cortese attenzione



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma – Lunedì, 2 giugno 1997

N. 112

**MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1997

Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1997

Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/49/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto.

v) «documento di commercializzazione»: documento ufficiale, emesso dal fornitore, che accompagna i materiali oggetto del presente decreto e ne attesta la rispondenza ai requisiti da esso fissati.

Art. 4.

Requisiti di commercializzazione

1. Il materiale oggetto del presente decreto può essere commercializzato soltanto da fornitori accreditati e purché soddisfatti i requisiti fissati dalle schede di cui all'allegato II.

2. Le schede di cui al comma precedente, riguardano le colture in fase di crescita, nonché i materiali di moltiplicazione (inclusi i portainnesti) e le piante da essi ottenute di tutti i generi e le specie di cui all'allegato I, nonché i portainnesti di altri generi e specie di cui all'articolo 1, comma 2, indipendentemente dal sistema di moltiplicazione utilizzato.

3. Fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni il comma 1 non è applicabile al materiale destinato a prove per scopi scientifici o lavori di selezione, fino al momento della sua commercializzazione.

Art. 6.

Requisiti fenologici dei materiali

1. Il materiale commercializzato deve avere vigore e dimensioni soddisfacenti ed essere idoneo all'impiego come pianta da frutto o come materiale di moltiplicazione.

Art. 7.

Requisiti di identità varietale

1. Il materiale deve essere commercializzato con un'indicazione della varietà cui appartiene. Qualora, nel caso dei portainnesti non vi sia identità varietale, viene fatto riferimento alla specie o all'ibrido interspecifico in questione.

2. Le varietà cui viene fatto riferimento conformemente al comma 1 devono essere:

a) comunemente note e protette conformemente alle disposizioni concernenti la protezione delle nuove varietà vegetali, o iscritte nel registro nazionale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, o in analogo registro comunitario o di uno Stato membro;

b) oppure, iscritte in elenchi tenuti dai fornitori, qualora non ricorrano le condizioni di cui al punto precedente.

CULTIVAR SENSIBILI

NINFA

GOLD STRIKE

TIRYNTHOS

SAN CASTRESE

LADY ELENA

REALE DI IMOLA

BELLA DI IMOLA

VITILLO

CARMEN

SOLARIA

PRECOCE CREMONINI

SILVER COT

GOLD BAR

ORANGE RUBISPINK

PINK COT

REALE PRECOCE

REALE TARDIVA

SABBATINI

Germoplasma resistente o tollerante

Cultivar	Publicazione
Bebecou T	Karayiannis et al., 1993, 1994)
Harcot	
Early Orang	
Stella	
NJA 2	
Sunglo	
Veecot	
Harlayne	
Goldrich	
Henderson	
Lito	
Pandora	

Cultivar	Publicazione
Antonio	Faggioli et al., 1996, 2001 Crescenzi et al., 2001
Errani	
Cafona	
Fracasso	
Noumo	
Paviot	
Palese di giovanillo	
Portici	
Stark Early Orange	
Stella	

CULTIVAR UTILIZZATE COME FONTE DI RESISTENZA ED IMMUNITÀ A SHARKA NEI DIVERSI PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO GENETICO IN ALBICOCCO:

CULTIVAR	RESISTENZA
STARK EARLY ORANGE	RESISTENTE
LITO	RESISTENTE
HARCOT	TOLLERANTE
GOLDRICH	TOLLERANTE
<u>HARLAYNE</u>	<u>IMMUNE</u>
ORANGE RED	RESISTENTE

Esempio di cultivar di albicocco riportate in letteratura come resistenti o tolleranti a Sharka

- **BORA**
- **Mirlo Naranja**
- **Mirlo Rojo**
- **Rojo Pasion**
- **Shamade**



CATEGORIA C.A.C. **NORMATIVA EUROPEA OBBLIGATORIA**



Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
<p><i>Prunus armeniaca</i> L. <i>Prunus amygdalus</i> Batsch <i>Prunus persica</i></p>	<p>Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Anarsia lineatella</i> - <i>Capnodis tenebrionis</i> - <i>Meloidogyne</i> spp. - Cocciniglie, in particolare: <i>Epidiaspis leperii</i>, <i>Pseudaaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidotus perniciosus</i>
	<p>Batteri</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Agrobacterium tumefaciens</i> - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>mors prunorum</i> - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>
	<p>Funghi</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Armillariella mellea</i> - <i>Chondrostereum purpureum</i> - <i>Nectria galligena</i> - <i>Rosellinia necatrix</i> - <i>Taphrina deformans</i> - <i>Verticillium</i> spp.
<p>Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Prune dwarf virus - Prunus necrotic ringspot virus 	

NORMATIVA NAZIONALE VOLONTARIA

CATEGORIA CERTIFICATO

D.M. del 23/10/1987; D.M. n. 289 del 2/07/1991

Istituzione della Certificazione Volontaria e del Servizio di Certificazione



Revisione decreti

D.M. del 24/07/2003

Organizzazione del Servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto




D.D.M.M 20 Novembre 2006

Disciplinari per la produzione di materiali di propagazione certificati di agrumi, fragola, olivo, prunoidee e pomoidee

NORMATIVA NAZIONALE VOLONTARIA

CATEGORIA CERTIFICATO

MATERIALE PRODOTTO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE



Procedura cui viene sottoposto il materiale di propagazione, in base a specifiche **norme tecniche**, per l'accertamento ed il mantenimento dello stato sanitario e della corrispondenza varietale o clonale stabilita dai disciplinari delle singole specie (D.M. 4/05/2006)

NORMATIVA NAZIONALE VOLONTARIA

CATEGORIA CERTIFICATO

Dal sistema di certificazione scaturisce il materiale di propagazione certificato delle diverse categorie

VT

VIRUS-CONTROLLATO

Esente da virus, viroidi, fitoplasmi ed altri agenti infettivi specifici di particolare importanza economica

VF

VIRUS-ESENTE

Esente da virus, viroidi, fitoplasmi ed altri agenti infettivi noti per la specie.



TABELLA DEL MATERIALE DI CATEGORIA “CERTIFICATO” DI ALBICOCCO: STATO SANITARIO “VIRUS-ESENTE” E “VIRUS-CONTROLLATO”

SPECIE	Malattia / Agente patogeno Nome ufficiale / scientifico	Acronimo	Stato sanitario	
			Virus-esente (VF)	Virus-controllato (VT)
Albicocco	VIRUS			
	<i>Plum pox virus</i>	PPV	X	X
	<i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>	ACLSV	X	X
	<i>Apple mosaic virus</i>	ApMV	X	X
	<i>Prune dwarf virus</i>	PDV	X	X
	<i>Prunus necrotic ringspot virus</i>	PNRSV	X	X
	Apricot latent virus	ALV	X	
	Plum bark necrosis stem pitting-associated virus	PBNSPaV	X	
	VIROIDI			
	<i>Hop stunt viroid</i>	HSVd	X	
	FITOPLASMI			
	<i>Candidatus phytoplasma prunorum</i>		X	X
	FUNGHI			
	<i>Verticillium dahliae</i>		X	X
	<i>Chondrostereum purpureum</i>		X	X
	<i>Armillaria mellea</i>		X	X
	<i>Rosellinia necatrix</i>		X	X
	BATTERI			
	<i>Agrobacterium tumefaciens</i>	A.t.	X	X
	NEMATODI			
	<i>Xiphinema diversicaudatum</i>		X	X
	<i>Xiphinema rivesi</i>		X	X
	<i>Longidorus elongatus</i>		X	X
	<i>Longidorus attenuatus</i>		X	X
	<i>Longidorus macrosoma</i>		X	X
	<i>Pratylenchus vulnus</i>		X	X
	<i>Pratylenchus penetrans</i>		X	X
	<i>Meloidogyne javanica</i>		X	X
<i>Meloidogyne arenaria</i>		X	X	
<i>Meloidogyne hapla</i>		X	X	

A close-up photograph of a person's hand holding a blue rectangular label against a tree trunk. The label contains text in Italian, including the name of the Ministry of Agriculture, the National Certification Service, the Puglia Region, and the specific variety 'cv BARACCA'. It also mentions the category 'Certificato' and the health status 'Stato sanitario: VIRUS'. The background shows green leaves and a tree trunk.

 **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE**
Servizio Nazionale di Certificazione
REGIONE PUGLIA - Servizio Fitosanitario
Osservatorio per le Malattie delle Piante - Bari
cv BARACCA Fortinno
Categoria: **Certificato** Stato sanitario: **VIRUS**



E' possibile il controllo mediante interventi diretti contro tutti gli organismi nocivi?

NO

